

# Detenzione domiciliare in comunità e liberazione anticipata più snella

## Piano carceri

Approvato il decreto legge per affrontare l'emergenza Assunzione per mille agenti

Misure per permettere la pena all'esterno a chi non ha casa né reddito

## Giovanni Negri

A imporlo sono stati i numeri, impietosi. I 44 suicidi in carcere nel 2024, ma anche i più di 10mila detenuti in sovrannumero rispetto alla disponibilità degli istituti di pena (i detenuti presenti sono 61.510, i posti regolarmente disponibili ammontano a 47.003, rispetto alla capienza regolamentare di 51.209, con divario di 4.206 posti). Ma il rischio è che si tratti di misure ancora insufficienti e, co-

munque, con un tasso di efficacia tutto da dimostrare. Ieri comunque il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto di legge in materia di giustizia, il cui nucleo è costituito da una serie di misure destinate ad affrontare l'emergenza carcere. Un provvedimento che, ha sottolineato il ministro della Giustizia Carlo Nordio costituisce il tentativo di «umanizzazione delle carceri, senza procedere però a indulgenze o sconti di pena».

In particolare, viene costituito un elenco delle comunità presso le quali fare scontare la pena ai detenuti che rispettano le condizioni per il beneficio della detenzione domiciliare, ma non dispongono di un alloggio né di condizioni economiche di minimo sostentamento. Una previsione che viene incontro alla criminalità marginale, in buona parte costituita da stranieri privi in Italia anche solo di un domicilio dove passare il periodo della restrizione.

Sepoi la maggioranza a breve potrebbe spaccarsi in Aula alla Camera davanti alla proposta di legge Gia-

chetti, che prevede l'aumento dello sconto di pena che dà poi accesso alla liberazione anticipata, il decreto legge interviene sul medesimo istituto ma in una chiave diversa, più minimalista. Si è infatti scelto di intervenire sulla procedura, snellendola, e alleviando i carichi di lavoro per la magistratura di sorveglianza, da tempo in drammatica difficoltà di organico. Così, per esempio, la decisione sulla concessione della liberazione anticipata sarà resa non più con sentenza, ma con ordinanza, senza intervento delle parti, con ovvia possibilità di impugnazione.

Oggi, spiega il ministero della Giustizia, il detenuto può presentare istanza per ottenere calcolo e riconoscimento dello sconto di pena. Con la nuova norma, nell'ordine di esecuzio-

ne il Pm indica un possibile fine pena, calcolando le detrazioni in caso di buona condotta (in questo modo, si rafforza il patto rieducativo col detenuto, consapevole che in caso di buona condotta ha accesso a più sconti); poi il magistrato di sorveglianza calcola d'ufficio la liberazione anticipata, quando incide sul fine pena; altrimenti lo fa su istanza del detenuto a condizione che il calcolo faccia accedere ad altri benefici. Si riduce così il numero delle istanze irrilevanti finora presentate con l'effetto di intasare il lavoro dei giudici di sorveglianza.

Spazio poi a un aumento del numero di telefonate settimanali che potranno fare i detenuti, da quattro a sei, con ulteriore possibilità di aumento a discrezione del direttore del carcere. Si chiarisce poi che i programmi di giustizia riparativa restano preclusi per i condannati al 41 bis.

Sul fronte degli organici, approvata l'assunzione di mille agenti di polizia penitenziaria e di 20 nuovi dirigenti degli istituti di pena.



**I programmi di giustizia riparativa restano preclusi per i condannati in base al 41 bis**